



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE PIEDE TORTO CONGENITO APS**

Il giorno 26/04/2019 alle ore 21 presso la sede di Padova in via Dignano 6 si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell' ASSOCIAZIONE NAZIONALE PIEDE TORTO CONGENITO per discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".**

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei soci e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano a maggioranza quale Presidente dell'assemblea la sig.ra Silvia Ghigna e quale Segretario il sig. Marco Scattolon

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e opportune a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea con il voto favorevole di 8 soci

delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 23 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Associazione Nazionale
Piede Torto Congenito
Via Dignano 6 - 35135 PADOVA
C.F. 92257050281 - Tel 3472774075

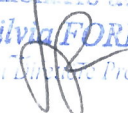
Il Segretario



Registrato a Padova il 2 MAG 2019
al N° 3248 Serie 3
esatti € 200,00
LIQUIDATI € duecento



Il Funzionario addetto (*)


SILVIA FORNER

(*) ~~Il~~ firma delegata del Direttore Provinciale Rodolfo Saracò





STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PIEDE TORTO CONGENITO APS.

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato <<**ASSOCIAZIONE NAZIONALE PIEDE TORTO CONGENITO APS**>>.

L'Associazione Nazionale Piede Torto Congenito assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apolitica e aconfessionale, senza scopo di lucro, nata nell'ambito dell'attività di volontariato dei gruppi di supporto on-line di familiari di bambini nati con piede torto congenito, nella convinzione che una corretta informazione e il sostegno di chi ha superato o vive problematiche simili possano fare la differenza nell'affrontare con serenità le terapie ed ottenere la guarigione. Infatti la patologia, se trattata con metodi non invasivi, non lascia alcuna disabilità e permette di svolgere qualsiasi attività sportiva o ludica senza dolori o limitazioni. L'associazione si propone di rappresentare con le istituzioni le realtà virtuali di supporto (di cui condivide scopi e principi ispiratori) e promuoverne le iniziative.

L'associazione ha sede legale nel comune di PADOVA in via Dignano 6. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Statuto)

L'<<**ASSOCIAZIONE NAZIONALE PIEDE TORTO CONGENITO APS**>> è un'associazione di promozione sociale ed è disciplinata dal presente statuto. L'associazione agisce nei limiti del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con

Lil
Sottile
Miro

particolare riguardo alle persone affette da piede torto congenito, soprattutto bambini, e alle loro famiglie.

La/e attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
- a) interventi e servizi sociali.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

1. sostegno e supporto psicologico, legale ed economico a persone affette da piede torto e loro familiari, al fine di eliminare le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;
2. numero telefonico SOS PIEDE TORTO, attivo h24, a cui i familiari e le persone affette da piede torto possono rivolgersi in modo del tutto gratuito in cerca di informazioni, sostegno e supporto psicologico, legale ed economico;
3. organizzazione di colloqui individuali, incontri e convegni a cui possono partecipare le persone affette da piede torto e loro familiari.
4. sostegno economico e legale per le spese di trasferta e spese mediche sostenute dai familiari di bambini affetti da piede torto per spostarsi in Italia e all'estero per le cure.
5. supporto a progetti internazionali, ad esempio, in Bangladesh, Spagna, Madagascar, per la diffusione del metodo Ponseti nel mondo e il supporto a cliniche e centri Ponseti in paesi in via di sviluppo.
6. campagne di sensibilizzazione rivolte alle strutture sanitarie, amministrative e politiche allo scopo di migliorare l'assistenza ai pazienti, nonché di informare sui progressi connessi alla cura del piede torto congenito;
7. interventi per dare ai familiari, fin dal primo momento della diagnosi, sostegno psicologico, informazioni estese e corrette, appoggi pratici, momenti di incontro, di socializzazione e di scambio di informazioni ed esperienze, favorendo anche l'instaurarsi di rapporti di amicizia e di mutua solidarietà;
8. raccogliere per un'ampia divulgazione al più vasto pubblico e con i più vari mezzi (social network, giornali, televisione, ecc.), ogni informazione sulla patologia, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica, le autorità politiche e sanitarie in relazione alle esigenze delle famiglie dei pazienti, con particolare attenzione ai neonati sotto trattamento;
9. rappresentare presso le Aziende Ospedaliere e gli enti pubblici le istanze dei pazienti e dei loro familiari, in particolare per sollecitare la massima trasparenza e chiarezza nella comunicazione di metodiche utilizzate, protocolli, casistiche, risultati a breve e a lungo termine;
10. promuovere e contribuire alla raccolta di dati statistici e casistiche su base regionale, nazionale e internazionale per monitorare l'efficacia delle cure fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, al fine di favorire una maggiore omogeneità di risultati;

Luca
Marco Sottile

- 
11. promuovere e collaborare alla ricerca sul piede torto congenito, sulle sue cause e le terapie più efficaci;
 12. diffondere la conoscenza dei diritti legali, tributari e fiscali di cui possono usufruire le persone nate con il piede torto e le loro famiglie (esenzioni, invalidità, ecc), con particolare attenzione alla tutela legale nei casi di malasanità;
 13. promuovere le attività di informazione e supporto dei gruppi virtuali e dei siti Internet relativi alla patologia, anche con la pubblicazione di libri, riviste, saggi, periodici, opuscoli, volantini, sia in formato cartaceo che digitale.

L'associazione può svolgere attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Leg. 117/2017 e successivi provvedimenti attuativi.

ART. 6 - (Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 17;
- votare in Assemblea dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Presidente,

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Consiglio Direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da 3 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

Dura in carica per n.3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive del Consiglio Direttivo, riferendo allo stesso in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 - (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 18 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runtis;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 21

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 22

(Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

div
Sotto
Man

ART. 25 - (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Man. Scat. Lin